



**ELETTORI IMPOSSIBILITATI AD ESPRIMERE
PERSONALMENTE IL VOTO APPOSIZIONE DEL TIMBRO
SULLA TESSERA ELETTORALE**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto l'articolo 1, comma 2) della Legge 5 febbraio 2003, n. 17
recante "Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte
degli elettori affetti da gravi infermità"**

INFORMA CHE

**La norma sopra citata prevede la possibilità, per gli elettori
fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di
ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, da
parte dello stesso Comune.**

**Tale annotazione, è apposta sulla tessera elettorale dell'elettore
dall'Ufficio Comunale, previa richiesta corredata da apposita
documentazione sanitaria attestante che l'elettore è
impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Quanto sopra, al fine di evitare all'elettore fisicamente impedito di
doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni
consultazione, dell'apposito certificato medico.**

INFORMA INOLTRE

**Che per effetto della citata Legge n. 17/2003, gli elettori
fisicamente impediti esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un
elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore,
che sia volontariamente scelto come accompagnatore, purchè
l'altro o l'altro sia iscritto in un qualunque Comune della
Repubblica.**

Elmas, addì 28 APRILE 2026

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Remo Ortu**